P E R

LA MAGN. UNIVERSITA'
DI S. LORENZELLO

L'Il. Sig. D. GIUSEPPE CARFORA

Reg. Cons. Commess.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

20

In Banca *Priſcolo*
presso *Bianchi*.

CAP. I. *Il torrente* Titerno, *onde il Molino è animato, non è tra le* Regalie. pag. 9.

CAP. II. *Se il torrente* Titerno *è tra le* Regalie; *non è dato in* feudo. pag. 22.

CAP. III. *Se il torrente* Titerno *è dato in* feudo; *non è dato col* diritto di proibire. pag. 33.

Digitized by Google

Arbari (diceva (1) Enea agli Africani) *perchè negate a noi quello, che la natura ha dato a tutti, ed aria, ed acqua?* Un torrente, cui è nome *Titerno*, il quale, raccolte le piovane delle Montagne di Cusano, superbo d'inverno sovverte le industrie de' Campagnuoli, umile di està, salutate di lontano (2) le terre della ill. Contea di Cerreto, viene con costanza ogn' anno pienamente in secco, è il suggetto della controversia. La ill. Contea di Cerreto afferma, che questo Titerno, *fiume pubblico*,

(1) Æneid. lib. 7. *Listusque rogamus*
Innocuum, & cunctis undamque auramque patentem.

(2) Questo torrente *Titerno* raccoglie le acque de' monti di Cusano, scorre le campagne de' privati, bagna li terreni patrimoniali della Università di S. Lorenzello, non tocca le terre feudali della Contea di Cerreto, superbo d'inverno, umile di està, viene costantemente ogni anno in secco. *fol.* 83. *& fol.* 95. *ad* 97.

co, è tra le *Regalie*, conceduto in *feudo* col diritto di *proibire*. La magn. Univerſità di S. Lorenzello afferma, che queſto Titerno, *torrente privato*, è di coloro, i cui fondi bagna, or con danno, or con lucro. La controverſia è (3) anzi di fatto, che di dritto. Per fatto ſtà, che la magn. Univerſità (4) ha poſſedute le Gualchiere, la ill. Contea il molino,

---

(3) Le acque ſon *private*, ſe non ſono, e grandi, e perenni. Le acque ſono tra le *Regalie*, ſe ſono perenni, e navigabili. Il *Titerno* è un torrente, che viene in ſecco con coſtanza *fol.* 83. Dunque la Univerſità ſoſtiene il ſuo diritto a buona ragione: la ill. Contea il contraſta a gran torto.

(4) Che la Univerſità ha poſſedute le gualchiere è manifeſto: così perchè l'anno 1632. la Univerſità tolſe a preſtanza dal Barone Petronzi la ſomma di duc. 1000., de' quali per duc. 300. fece un dono all' ill. Duca, come nuovo poſſeſſore; per duc. 250. ſciolſe un debito del pubblico: e per duc. 450. riſtorò li canali conducenti le acque alle Gualchiere *fol.* 37. *Proc. Crim.* La ill. Contea di Cerreto l'anno 1769. agognò alla compera di queſte gualchiere cadute in diſuſo. La R. Cam. negò l'aſſenſo alla vendita, quantunque la Univerſità aveſſe conſentito nell' alienazione per due ſolenni Parlamenti *fol.* 4. *ad* 7., *&* 30. *ad* 33. *Proc. Si expedit.* Che queſte acque del *Titerno* d'eſtà vengono coſtantemente in ſecco l'hanno conteſtato li Naturali di Faicchio, i cui Molini d'eſtà non macinano affatto, perchè le acque di *Titerno* di eſtà non giungono nella lor Terra, la quale ſta ſottopoſta a tre miglia di diſtanza da S. Lorenzello *fol.* 83.

lino, animati dalle acque del *Titerno*, macinanti di eſtà a raccolta, d'inverno a ſoprabbondanza. Per fatto ſtà, che l'un edifizio e l'altro, animati dalle acque del *Titerno*, ſon poſti (5) nel ſuolo patrimoniale della Univerſità, quello della Contea di ſotto, quello dell' Univerſità di ſopra, alla diſtanza di palmi 254. l'uno dall' altro. Per fatto ſtà, che li Molini della Civitella, animati dalle acque del *Titerno*, ricche d'inverno, povere di eſtà, non ſono nel poſſeſſo (6) della Contea, ma nel dominio della Univerſita, quantunque e

(5) Le Gualchiere della Univerſità di ſopra, il Molino della Contea di ſotto, ſon poſti alla diſtanza tra loro di palmi 254. *fol.* 88. *ad* 91. *Proc. Crim.*, *&* *fol.* 89., amenduni nel ſuolo patrimoniale della Univerſità *fol.* 85. *ad* 88., *&* *fol.* 101. *ad* 102. Si può quindi convenevolmente comprendere, che non la Contea alla Univerſità, ma la Univerſità alla Contea ha fatto beneficio nella coſtruzione degli edifizj riſpettivi: per la ragione, che da una parte le acque ſicuramente non ſon feudali; dall'altra il ſuolo, dove gli edifizj ſon poſti, è ſenza dubbio e nel dominio e nel poſſeſſo della magn. Univerſità.

(6) Nella Conceſſione della Contea di Cerreto ſtanno anneſſi li Caſali, Civitella e S. Lorenzello *fol.* 33. *ad* 66. Le acque del *Titerno* ſcorrono per le terre dell' una, e dell' altra, animando gli uni e gli altri molini. Li molini della Civitella ſono nel dominio della Univerſità, non nel poſſeſſo della Contea *fol.* 124 *ad* 125. *Proc. Crim.* Dunque nè le acque del *Titerno* ſon feudali, nè la ill. Contea è nel poſſeſſo di proibirne l'uſo.

la Civitella e S. Lorenzello si fossero acquistati per la stessa Concessione. Per fatto stà, che li Molini di Pietraroja, che pur è feudo della ill. Casa, animati dalle acque del *Titerno* son (7) nel dominio della Universitù, non nel possesso della Contea. Per fatto stà, che li Molini di (8) Faicchio a tre miglia di sotto a S. Lorenzello, animati dalle acque del *Titerno*, vivono d'inverno con abbondanza, muojono di està per mancanza. Per fatto stà, che andata in disuso la fabbrica del panno laurentino, l'anno 1769. la ill. Contea (9) agognò alla compera delle cadenti gualchiere; la magn. Universitù consentì; la Reg. Cam. contrappose intoppo. Per fatto stà, che l'anno 1795. proposto in parlamento il danno patito per le Gualchiere andate in

---

(7) Le acque del *Titerno* animano li molini di Pietraroja, terra della Contea di Cerreto: li molini sono della Universitù *fol.* 84., *&* *fol.* 128. *ad* 129. *Proc. Crim.* Come le acque del *Titerno* son feudali?

(8) Li molini di Faicchio animati dalle acque del *Titerno* di està son sempre chiusi per lo difetto delle acque *fol.* 83. Se il *Titerno* viene costantemente in secco, come le acque son tra le *Regalie?*

(9) La Universitù ha possedute le Gualchiere animate dal *Titerno*. La ill. Contea volle far compera delle Gualchiere andate in disuso *fol.* 1. *ad* 71. *Proc. Si expedit*. Non nelle fabbriche, ma nelle acque consiste l'edifizio delle Gualchiere. Se le acque del *Titerno* fosser feudali, la ill. Contea avrebbe agognato alla compera delle acque sue?

Digitized by Google

in diſuſo, e propoſto il prò che ſarebbe venuto dal cangiamento in un molino a que' poveri campagnuoli travaglianti l'anno intiero a portare il peſo delle impoſte, fu ſtabilito (10) che il molino ſi foſſe fatto a ſpeſe de' ricchi, a comodo de' poveri. Per fatto ſtà, che la ill. Contea di Cerreto ha veduto ſotto gli occhi ſorgere l'edifizio, e non lo ha (11) nunziato nelle forme:

(10) La ill. Contea accusò il popolo di un' attentato, perchè ha menato ad effetto il ſuo diſegno della fabbrica del molino nel tempo dell'anarchia. L'accuſa è ingiuſta; l'anno 1795. fu ſtabilita la coſtruzione del molino per pubblico parlamento *fol.* 38. *ad* 45. *Proc. Crim.*; e'l molino fu fabbricato nel meſe di Luglio, di Agoſto, e di Settem. dello ſcorſo anno 1799. ſotto la protezione della legge dello Stato.

(11) La ill. Contea nunziò la nuova opera il di 8. Lug. 1799. nella Corte Locale *fol.* 5. Queſto fu un' atto nullo, perchè delle controverſie tra le Univesſità, e li Baroni non è giudice competente la Corte Locale Gramm. *Conſ.* 1. *&* *Dec.* 47. In Giudizio contradetto il dì 9. di Agoſto 1799. fu ordinato, che la Corte Locale ſi aſteneſſe del procedimento, dato termine ordinario ſulle pretenzioni della ill. Contea *fol.* 12. La Contea propoſe la queſtione de' Tribunali tra la Reg. Cam., e'l S. R. C.: fu deciſo *fol.* 16. il dì 12. di Ottob. 1799. *il S. C. continui nel procedimento; ma ſe naſcerà controverſia intorno alla qualità delle acque, la Reg. Cam. ſe ne incaricbi*. Data fuori queſta Deciſione, il Conſ. Commeſs. il dì 23. di Ottob. del 1799. decretò nuovamente, che la Corte Locale ſi aſteneſſe del procedimento,

e la magn. Univerſità lo ha menato alla perfezione ſotto la protezione della legge. La legge dice, che il *torrente Titerno*, onde il molino è animato, non è tra le *Regalie*. La legge dice, che dove il *torrente Titerno* foſſe tra le *Regalie*, non è dato in *feudo*. La legge dice, che dove il *torrente Titerno* foſſe dato in *feudo*, non è dato col *Diritto di proibire*. E la ill. Contea di Cerreto vedrà disfatto il ben fatto?

CAP.

---

to, rinnovato il termine ordinario ſulle pretenzioni della Contea. Fatto il Molino e dato a fitto per ſoli 10. meſi a Lorenzo Grillo, e a Giuſeppe Guerraſio a mercede di duc. 400. *fol.* 90. *ad* 94. la Contea ſi dichiarò gravata del Decreto del Commeſs. *fol.* 26. Dunque quello che ſi è fatto, ſi è fatto ſotto la protezion della legge per l'autorità del Magiſtraro, non per attentato commeſſo nel tempo del diſordine.

CAP. I.

Il torrente Titerno, *onde il Molino è animato, non è tra le* Regalie.

NElli Libri Traſtiberini ſi trova ſcritta una legge, la quale (1) dichiara alla Italia le *Regalie*. Di queſta legge, che non porta in fronte il tempo, è incerto l'autore. Il Giannone (2), il Radeviſco, il Cujacio, l'Altaſerra, e molti altri raccontano, che a Federigo Enobarbo, il

(1) *II. F. 56. Regalia ſunt, Armandiæ, viæ publicæ, flumina navigabilia, & ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia . . . Monetæ. . . . Piſcationum reddi-tus &c.* = Perchè queſta legge dichiarante le *Regalie* ſi trova in mezzo, ſenza tempo, e ſenza autore, tra la Coſtituzione *Imperialem de Prob. feud. alien.*, che ſicuramente è di Federigo Enobarbo, e la Coſtituzione *Si Vaſſallus inboneſtis tit. quot. teſt. ſunt neceſſ.*, che ſenza dubbio è di Arrigo, ha creduto Andrea d'Iſernia *h. t.*, che ſia anzi di quello, che di queſto. Carlo Sigonio *lib.* 12. *de Reg. Ital.* crede, che queſto Capitolo ſia opera delli Compilatori Oberto de Horto, e Gherardo Capegiſto.

(2) Il Giann. *Stor. Civ. lib.* 12. *c.* 1. Il Radeviſco *lib.* 2. *de Geſt. Frider. c.* 5. Il Cujacio *lib.* 1. *de Feud. tit.* 12. L'Inveges *lib.* 3. *Hiſt. Panorm.* L'Altaſerra *De Orig. & Stat. Feud. Gall. lib.* 3. *c.* 14.

quale tra l'anno 1158. e l'anno 1168. paſſava di Milano a Roncaglia, venne in faccia un Caſtello, ben ornato, e ben fatto: all' Imperatore, che interrogò *a chi ſi appartenesſe*, riſpoſe un cortigiano, *a Voſtra Maeſtà. A me?* (diſſe il Principe) *io non ne ſo niente. E come* (ripigliò quegli) *non sà la Maeſtà Voſtra, che tutti li beni della Terra ſono dell' Imperatore? Che dici tu* (diſſe un'altro della Corte): *la coſa non ſtà così: che reſta al reſto degli uomini, ſe prende tutto l' Imperatore?* Su 'l *sì* e ſu 'l *nò* fu parlato molto. Giunta a Roncaglia la gran brigata, fu convocata la Dieta. Il Martino ſi preſentò a ſoſtenere il *sì*, il Bulgaro fu invitato a difendere il *nò*. Le Pandette trovate poco tempo innanzi in Amalfi, traſportate primamente in Piſa, e diſpoſte poi in ordine per Irnerio in Bologna, furono i gran libri (3) prodotti dall' una parte

(3) Nelle Pandette ſi trova già (diceva il Bulgaro) fatta la diviſione delle coſe: Altre ſon *communi*, la cui proprietà non è di alcuno, l'uſo è di tutti *l. 2. ff. de diviſ. Rer.* Altre ſon *pubbliche*, la cui proprietà è di un popolo, l'uſo è d'ogn'individuo *l. 4. ff. eod.* Altre ſono *univerſali*, la cui proprietà è d'ogni particolar ſocietà, l'uſo è delli componenti *l. 6. ff. eod.* Altre non ſono di alcuno, il cui dominio non è, ma può eſſere dell'occupante *l. 7. §. 2. ff. eod.* Altre ſon *ſagre l. 6. §. 3. ff. eod.* Altre ſon *religioſe l. 2. ff. eod.* Altre ſon *ſante l. 2. ff. ne quid in loc. ſacr.* Altre ſon *private*, delle quali, alcune *erant mancipi*, altre *nec mancipi*, ſecondo la forza del Diritto antico. Ulpian. *fragm.*

parte e dall' altra, alla difesa del *sì*, alla difesa del *nò*. Il Bulgaro nelle Pandette trovò il *nò*. Il Martino nelle Pandette trovò il *sì*. La Decisione fu: *nè tutto sì, nè tutto nò: al Principe son dovute le Regalie.* Veramente nelle mani delli Dottori il libro della legge è il libro del *sì* e'l libro del *nò*. Non sarebbe stato più agevole lo scioglimento del nodo, se li contendenti (4) avessero

fragm. tit. 19. §. 1. Questa distinzione annullò Giustiniano *C. de nud. jur. quirit. tollend.* = Nella *l. Deprecatio ff. ad l. Rod. de jact.* (diceva per contrario il Martino) stà scritto, *Antonino è il Signore dell' Universo.* Ulpian. *l. Barbarius ff. de offic. Prator.* dice, che come il Popolo poteva dar la libertà a' servi, così il può l'Imperatore. *Et l. Bene a Zenone C. de Quatrienn. Præscr.* stà detto, *omnia Principis esse.*

(4) Se li contendenti Bulgaro e Martino non avesser cercata questa verità nelle Pandette, l'avrebbono trovata meglio ne' libri della ragion pubblica, e della ragion divina = Iddio per bocca di Samuele fa sapere agli Ebrei, quanto è il Diritto del Re, e nelle persone, e nelli beni. *1. Reg.* 8. *Et* Paul. *ad Rom. c.* 13. *Et* Matth. *c.* 22. *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari* = Augusto stabilì le *Regalie* per consiglio di Mecenate. Dion. *Hist. Rom. lib.* 52. *Enimvero id mox ostendam, etiamsi Reip. summam penes populum esse finamus, utique tamen pecunia opus nobis futurum, cum impossibile sit, & fine bello nos tutos esse, & milites sine stipendio habere... Porro, primo omnium debes omnes publicas res (cujusmodi bellis partas esse multas video) vendere. Deinde horum omnium, ac eorum quoque, quæ ex metalli-*

rintracciati li semi della controversia nella legge delle Genti?

Quantunque li libri Trastiberini non abbiano gran forza nelle Contrade (5) componenti il Regno di

---

cis fodinis, aut aliunde certo ad nos redeunt, ineunda est ratio: ac contra computandæ impensæ, quæ non in milites modo, sed & in alia ad Urbis rectam administrationem facientia, insumuntur: sic comparatis rationibus, ut reliqui sumptus suppeditent, pensio imperanda est, de omnibus his, quæ aliquem possessori quæstum ferunt, vectigaliaque imperanda omnibus nostris subditis. Justum n. æquumque est, neminem horum, neque privatum hominem, neque populum immunem esse: cum ex æquo ad omnes utilitates eorum, in quæ insumuntur, reddat. Neque me latet, nonnullos tributa ac vectigalia constituta ægre laturos esse. Verum hi ipsi, si neque alio præterea damno efficiantur, & re ipsa comperiant, hæc ipsorum salutis causa, utque cæteris suis bonis tuto perfrui possint, exigi. Præterea cum plerique ipsorum eam pecuniam, alii Magistratum gerentes, alii præfecti regionum, alii militantes accipiunt: magnas etiam tibi gratias agent; quod exiguam suorum reddituum partem tibi conferentes, reliqua omnia sine damno percipere possint = Senza le *Regalie* il Regno non può sussistere. Andr. *h. t. n.* 2. Bald. *h. t. n.* 8. *& in l.* 13. *ad Trebell.* Bossius *tit. de Regal. n.* 12. Cassanus *tract. de Glor. Mund. par.* 5. *consid.* 24. *n.* 164. D. Thom. *de Regim. Princ. lib.* 2. *c.* 6.

(5) Il Giannone *Stor. Civ. lib.* 12. *c.* 1. avverte, che Federigo Enobarbo, il quale occupò il Regno d'Italia, non pose mai piede nel Regno di Napoli, dove regnava Guglielmo, il quale teneva le parti di Papa Adriano, poco amico dell'Imperatore = I libri Trastiberini, raccolti

di Napoli : pure, perchè le *Regalie* ſon fondate per la legge delle Genti, dico, che il Capitolo di Roncaglia e giova alla magn. Univerſità e nuoce alla ill. Contea. Intanto a ſentimento di Ulpiano(6) li fiumi altri ſon *perenni*, altri ſon *torrenti*. Il *perenne* coſtantemente ſcorre ſempre: il *torrente* viene in ſecco con coſtanza. Il *Titerno*, il quale coſtantemente (7) negli ardori eſtivi manca del

---

colti per Oberto de Horto e per Gherardo Capegiſto, non pervennero nel Regno di Napoli, che a' tempi di Federigo II. tra l'anno 1198. e l'anno 1251., non come leggi proprie, ma come buoni ſtabilimenti. Il Tomaſ. *Selec. feud. tom.* 1. *p.* 66. Lo Schilter. *præfat. ad Mincuc. de feud.* §. 4. Lo Struv. *Hiſt. jur. feud.* c. 8. § 10. Il Duaren. *de feud.* c. 1. *n.* 4. Lo Spener. *de feud.* §. 3.

(6) Ulpian. *l.* 1. *ff. de Flumin. Ait Prætor*, ne quid in flumine publico, ripave ejus facias; ne quid in flumine publico, neve in ripa ejus immittas, quo ſtatio, iterve navigio deterius fit, fiat. *Flumen a rivo magnitudine diſcernendum eſt, aut exiſtimatione circumcolentium. Fluminum quædam perennia, quædam torrentia. Perenne eſt, quod ſemper fluit. Fluminum quædam publica, quædam non. Publicum flumen eſſe Caſſius definit, quod perenne ſit. Hæc Sententia Caſſii (quam & Celſus probat) videtur eſſe probabilis. Hoc interdictum ad flumina publica pertinet. Si autem flumen privatum ſit, ceſſabit interdictum: nihil n. differt a cæteris locis privatis flumen privatum . . .*

(7) Li popoli vicini atteſtano, che il torrente *Titerno* coſtantemente ogni anno viene in ſecco in tempo di eſtà. *fol.* 83.

del tutto, non è tra li *torrenti*? E ſe è (come ſicuramente è) tra li torrenti, come è tra le *Regalie?* A ſentimento di Ulpiano i fiumi, altri ſon *pubblici*, altri ſon *privati*. E' *pubblico* ſe è perenne: ſe non è perenne è *privato*. Ed il *Tiserno*, il quale perchè viene ſempre a ſecco non è pubblico, come ſi trova tra le *Regalie?* A ſentimento di Ulpiano, quando il fiume è *perenne*, il fiume è *pubblico*: a ſentimento di Pomponio (8) l' uſo del fiume *pubblico* non è diſdetto, che quando è *navigabile*. A collocare un fiume nella auguſta ſede delle *Regalie* non baſta, che ſia *perenne e pubblico*, ſi (9) vuole ancora, che

ſia,

---

(8) Pompon. *l. 2. ff. de flum. Quominus ex publico flumine ducatur aqua nihil impedit, niſi Imperator, aut Senatus vetet, ſi modo ea aqua in uſu publico non erit: Sed ſi aut* navigabile *eſt, aut ex eo aliud* navigabile *fit, non permittitur id facere.*

(9) *Cap. un. de Regal. Regalia ſunt... flumina navigabilia, & ex quibus fiunt navigabilia* = Il Montano *de Regal. §. flum. navigab. p. 56. n. 1. Inter Regalia numerantur flumina* navigabilia, *quæ pauca ſunt, ut in ſui ortu ſint navigabilia: & ideo ſequitur in Text.* & ex quibus fiunt navigabilia: *ideſt, ſine quibus flumen, quod cum eis eſt navigabile, non eſſet* navigabile . . . *Non igitur omne flumen publicum, ideſt perenne, eſt de regalibus: ſed id, quod* navigabile *eſt, vel influit in* navigabile. *Et ratio efficiendi de regalibus eſſe poteſt eadem, quæ in viis publicis, tuta ſcilicet, & libera navigatio: dum ita per vias itur in terra, ſicut in aqua per flumina. l. unic. verſ. ſicut ff. Ut in flum. publ. nav. lic.*

ſſa, o per ſe ſteſſo *navignbile*, o potente a renderne un'altro *navigabile*. E chi dirà, o che il *Tiserno* è tra li fiumi *navigabili* per ſe ſteſſo, o che per l'abuſo delle ſue acque i fiumi del Regno ceſſano d'eſſere *navigabili*? Dunque il *Tiverno*, onde il molino è animato, non è tra le *Regalie*. E' vero, che dopo la caduta dell' Impero Romano (ſecondochè avverte (10) il Grozio) in queſta materia le coſe vennero di paſſo in paſſo nell'Occidente a cangiar faccia: e per la potente ragione, che da una parte la *Regalia* fonda la grandezza del Principe, e dall'altra non porta danno al popolo, avvenne, che tutto quello che era gius *pubblico* cangiò in gius *regio*. E' vero ancora, che i Dottori confondendo la *Regalia*, che è (11) un gius di fatto, col *dominio eminente*, che è un (12) gius in potenza, menarono la coſa

(10) Grot. *lib.* 2. *c.* 8. § 5. *de jur. bell.*

(11) Montan. §. *Quæ ſint Regalia. Sunt autem Regalia, jura ſpecialia ejus, qui ſuperiorem non recognoſcit; competentia ad decus . . . Et a voce* Regis *deſcendunt*, ut Regner. Sixtinus *lib.* 1. *de Regal. c.* 1. n. 14., *& omnes Commentatores in hoc Text. docent.*

(12) Il Dominio *eminente* vien diffinito da Seneca così *lib.* 7. *c.* 4. *de Benef. Jure Civili omnia Regis ſunt: & tamen illa, quorum ad Regem pertinet univerſi poſſeſſio, in ſingulos dominos deſcripta ſunt, & unuſquiſque res habet poſſeſſorem ſuum. Itaque dare Regi & donare & mancipium & pecuniam poſſumus, nec donare illi de ſuo dicimur: ad Reges enim poteſtas omnium pervenit, ad*

ſa tanto innanzi, che a ſenno loro era un' eretico (13) chi non ſentiſſe col Martino. Ma alcuno ſicuramente non fu mai, che in tanta ampiezza di Poteſtà abbia collocato anco i *torrenti*, i quali ſicuramente non ſon fuori la linea de' beni *privati*, nella auguſta sfera delle *Regalie*. I *torrenti*, i quali vengono coſtantemente a ſecco, ſecondo la forza del Diritto (14) Romano, ſono nella sfera de' beni *privati*, e a quelli ſi appartengono, i cui fondi bagnano. I *perenni*, i quali ſcorrono ſempre con coſtanza, ſecondo la forza del Diritto Romano, ſon fiumi *pubblici*: e quantunque il gius pubblico ſia traslato nel gius Regio,

---

ad ſingulos proprietas. Queſta voce *Dominio eminente*, che tra tutti il primo usò Ugon Grozio, *è un Diritto di Sovranità, che per li biſogni dello Stato eſercita il Principe*, non ſopra i ſoli beni feudali che ſoli ſoggiacciono a' peſi delle Adoe, de' Rilevj, e de' Quintennj; ma ſopra tutte le robe de' Vaſſalli ſenza alcuna riſerba: ma queſto Diritto di Sovranità non toglie a' privati la proprietà de' lor beni, come hanno inſegnato il Grozio *de jur. bell. lib.* 2. *c.* 13. §. 7., il Puffendorf. *de jur. Nat. lib.* 8. *c.* 5. §. 7., l'Huber. *de jur. Civit. lib.* 1. *c.* 18. *n.* 14.

(13) Il Bartolo tenne queſta Sentenza, come avverte il Giann. *Stor. Civ. lib.* 12. *c.* 1.

(14) Ulp. *d. l.* 1. *de flum. Hoc interdictum ad flumina publica pertinet. Si autem flumen privatum ſit, ceſſabit interdictum; nihil n. differt a cæteris locis privatis flumen privatum.*

gio, pure i fiumi *perenni* non ſono allogati tra le *Regalie* altramente, che nel caſo che ſieno, o *navigabili* per ſe ſteſſi, o potenti a far gli altri *navigabili*. Ed il *Titerno*, il quale, raccolte le acque de' monti di Cuſano, ſuperbo d' inverno ſovverte le campagne de' privati, ſcorre per le terre (15) patrimoniali della Univerſità, non ſaluta le terre feudali dell' ill. Contea, umile di eſtà viene ſempre con coſtanza pienamente a ſecco, come è tra le *Regalie*?

Io ſo bene, che il Re per la forza del *dominio eminente*, fondato ſopra la gran baſe della legge delle Genti, è il Signore di tutte le coſe. Ma ſo ancora, che infino a tanto, che il Re per la forza del *dominio eminente* non uſa in fatti de' beni de' privati, come può, alle biſogne urgentiſſime dello Stato, i beni ſono nel pieno dominio de' poſſeſ-

(15) Si noti, che queſto Molino è fabbricato in un ſuolo, che è patrimoniale della Univerſità *fol.* 85. *ad* 88. *Proc. Crim.* e propriamente dove la Univerſità teneva le Gualchiere. Da queſto Territorio la Univerſità trae *d. fol.* 85. *ad* 88. qualche frutto, onde porta in parte il peſo delle impoſte. Seguentemente in quel luogo il torrente *Titerno* è di dominio della Univerſità, il cui uſo non è di alcun privato. *l.* 7. §. 1. *ff. quod cujuſq. Univ. Sed a rebus Univerſitatis diſtinguendum illius patrimonium, cujus uſus ad ſingulos non pertinet.* In queſto ſteſſo territorio dell' Univerſità ſi trova ancora fabbricato il Molino della ill. Contea. E chi dirà, che non ſi è fatto per connivenza delli deboli Amminiſtratori

poſſeſſori. Ma il Re ne ha uſato: perciocchè ha conceduta (16) la Contea di Cerreto *cum aquis, aquarum decurſibus cum rivis & fontibus*. E non ſi sà, che queſte clauſole nelle formole generali, le quali ſi trovano ſcritte nelle Conceſſioni, o per induſtria de' Compratori, o per ſtilo della Cancelleria, non vagliono (17) a trasferire nel Conceſſionario più di quello, che non ſi trova acquiſtato pacificamente nel tempo della Conceſſione, o per *ſpezial privilegio*, o per *legittima preſcrizione*? Il Principe infuori del *dominio eminente*, per lo quale può uſare de' beni particolari alle biſogne univerſali, ha due (18) patrimonj: l'uno è pubblico a ſoſtentamento dello

---

(16) Nella Conceſſione, che Ferdinando fece l'anno 1483. *fol.* 33. *ad* 66. a Diomede Caraſa, ſi legge *fol.* 34. *cum venationibus, defenſis, foreſtis, arbuſtis, arboribus, fluminibus, rivis, aquis, aquarumque decurſibus, molendinis, battinteriis, tapetis, ferreriis, piſcheriis... Terram Cerreti cum ejus Caſtro, fortellitiis, edificiis, & prædictis caſalibus S. Laurentelli, & Civitellæ habitatis... Viro Diomedi Caraſa... pro pretio duc. 9000.* E dove furon mai tante belle coſe nella Contea di Cerreto?

(17) Per due Pram. dell'Imp. Carlo V. è queſto manifeſtamente ſtabilito. Della forza di queſte due *Prag.* 14. & 16. *de Baron.* ſi parlerà a luogo più opportuno.

(18) Del patrimonio pubblico a ſoſtentamento dello Stato ſi tratta nel *ff.* e nel *C. tit. de jur. Fiſci*. Del patrimonio privato a comodo proprio, che ne' libri della legge ſi appella *Res dominica*, ſi parla *Tit. C. Ne Rei dominic.* & *tit. C. de fund. Rei priv.* & *l.* 3. *C. de quadrien.*

dello Stato, ed è *inalienabile*: l'altro è *privato* a comodo proprio, ed è in *commerzio*. Il torrente *Titerno* non era nel patrimonio privato, perchè la vendita della Contea fu fatta in feudo, come dal *Principe*, non come dal *Privato*: non era nel patrimonio pubblico, perchè il torrente, che con (19) costanza viene a secco, non è nè *pubblico*, nè *regale*. Dunque il Principe, il quale no 'l teneva acquistato, nè nel dominio *pubblico*, nè nel dominio *privato*, non ha potuto (20) avermente di concedere in feudo il *Titerno*.

Ma (si dirà qui) la ill. Contea ha portato il peso del servizio (21) e del Rilevio e dell' Adoa per 100.

---

trien. præscr. = I feudi sono nel patrimonio della Corona. Ed io, il quale guardo e passo, ho fatte le meraviglie, come tal volta si sia permessa la vendita de' feudi in franco allodio.

(19) A sentimento del Montano, le acque perenni che nascono ne' fondi privati sono de' privati. §. *flumina n. 4. in fin. pag. 58. Secus si nascuntur in locis privatis; tunc erunt eorum, in cujus loco nascuntur.* Ed il torrente, che viene in secco con costanza, sarà tra le acque *pubbliche, e regali?*

(20) Per la *Pram. 14.* e per la *Pram. 16. de Baron.* sta dichiarato, che il Principe per le Concessioni non ha inteso di dare più di quello, che non si trova acquistato, o per *spezial privilegio*, o per *legittima prescrizione* nel tempo della concessione.

(21) *Fol. 75.* Nel Rilevio dell'anno 1704. all'ann. 1714. presentato da D. Carlo Carafa si trova. Dalli Molini

di

100. anni, e forſe più, alla Reg. Corte. Ed io riſpondo, un notamento di rendite (tanto è il Rilevio e non più) ſcritto dal Poſſeſſore ſenza contradetto, non è baſtante (22) a traformare la

---

di Cerreto, e di S. Lorenzello affittati nell' anno 1702. dal 1. di Sett. per tutto Ago. 1703. a Ventura Vecchio per duc. 918. 3. 8. = Ma perchè la ill. Contea non ha preſentato il Rilevio dell'anno 1522. tempo vicino all'acquiſto, nel quale il Molino di S. Lorenzello *fol.* 98. non è nominato affatto?

(22) Dice il Giureconſ. Ulpiano *l. 6. §. 1. de offic. Præſ. Veritas rerum erroribus geſtarum non vitiatur. Et l. 6. ff. ad Municip. Adſumptio Originis, quæ non eſt, veritatem mutare non patitur: errore n. veritas originis non amittitur, nec mendacio dicentis deponitur* = Il Capano *de jur. Relev. p. 4. q. 7. n. 15.* parla della Conceſſione fatta a Galeazzo di Tarſia di alcune rendite, nella quale *erant clauſulæ prægnantes. . . cum R. Aſſenſu... & quod regiſtretur in quinternionibus. . . & Fiſcus reperiebatur in poſſeſſione exigendi ſervitium &c.*, e pure fu deciſo, *eſſe in burgenſaticam conceſſionem. Et p. 11. q. 10. n. 10.* dice, che il Rilevio non dà, che una preſunzione di feudalità, *niſi qui allodium eſſe contendit, probaverit allodium. Et n. 12.* ſoggiunge, per la liſta del Rilevio *præſumendum eſt, rem eſſe feudalem, niſi probetur per errorem fuiſſe factum* = Preſſo il Toro *Compend. Deciſ. p. 3. v. Res Burgenſatica:* a' tempi del Reg. Salernitano ſi pretendea feudale una Maſſeria, perchè era ſcritta nel Rilevio, non nel Cataſto, *fuit judicatum fuiſſe burgenſaticam . . . non eſt conſequens neceſſarium, quod ſolvatur Relevium; ergo eſt feudum . . . argumen-*

la verità della origine: e ſoggiungo, che quantunque il tempo lungo d'anni 30. foſſe ſufficiente a far del non feudatario il feudatario, il tempo lunghiſſimo di 100. anni non è baſtante a traformare l'allodio in feudo. Ma innanzi.

CAP.

---

mentatio a ſignis accidentalibus non arguit de neceſſitate . . . nec ſolutio ſpecialis ſervitii arguit rem eſſe feudalem, ſicuti nec præſtationes ſervilis miniſterii faciunt quem ſervum . . . . E ſoggiunge, che la confeſſione, *non modo non præjudicat, verum poteſt revocari* = Preſſo il Revertera *Deciſ.* 558. Il Conte di Potenza poſſedeva *Caſtrum Vignolæ* (la parola *Caſtrum* indica feudalità. Rov. *conſ.* 27. *n.* 1.) fu alliſtato nelli Rilevj per anni 80., *& cum eſſet productum inſtrumentum conceſſionis in emphyteuſim ab Hoſpitali factæ d. Comiti, per quod conſtabat, illud eſſe burgenſaticum, nec aliter in feudum a R. Curia teneri, fuit detectus error, & titulus ille præſumptus ſublatus omnino. Quare bis omnibus in R. C. diſcuſſis, nemine contradicente, deciſum fuit, Caſtrum Vignolæ, uti rem burgenſaticam, a Baronum Cedulario eſſe delendum* = Quantunque il tempo lungo faccia feudaterio il non feudatario: *II. F.* 26. §. 4. *Si quis per* 30. *annos feudum poſſedit, & ſervitium domino exhibuerit, quamvis de ea re non ſit inveſtitus, præſcriptione* 30. *annor. ſe tueri poteſt. Et Conſt. Conſuetudinem pravam de Rei Act. & Excep.*: pure il tempo lunghiſſimo non è baſtante a far feudo l'allodio. *I. F.* 25. *Scien. dum eſt, feudum ſine inveſtitura nullo modo conſtitui poſſe.* Gianvincenzio d'Anna *Singul.* 194. Matteo d'Afflitto *ad Conſt. Conſuetudinem pravam.*

CAP. II.

Se il torrente Titerno *è tra le* Regalie *non è dato in* feudo.

Asenno del Montano (1) il quale ha ſcritto con molto accorgimento, ſe ſi concede un Regno, s'intendono concedute le *Regalie*, quantunque non ſi ſon concedute *ſpecificatamente*; per la ragione, che

(1) Horat. Montan. *de Regal. Præl. q.* 3. *n.* 5. *Amplia in Regibus recognoſcentibus ſuperiorem; nam eo ipſo, quod erigitur Regnum, Regalia ut adnexa Regno acquiruntur.* Regner. *de Regal.* Bald. *hoc tex.* Andreas *in proem. conſt. col.* 22 *v. ſi trasfertur imperium.. Cæteris principibus ſuperiorem recognoſcentibus, regalia non debentur, niſi per inveſtituram expreſſim, ſive ex generali clauſula* cum juribus, & pertinentiis ſuis. *Sed hoc ultimum de generali clauſula non arridet; quia clauſula hæc includit ea, quæ ſtatuto, lege, vel conſuetudine ſunt deputata, ut accedant DD. in C. cum ad ſedem Extr. de reſt. ſpoliat.* Bald. *in l. a Procuratore C. Mandat., dicit includi ea, quæ ſunt de natura rei: & proinde jus colligendi pedagia a tranſeuntibus non includi in venditione fundi, in quo aderat domus ad collectionem pedagiorum..* Capyc. *inveſt. feud. v. ſcudorum acceſſoria, & quod requiratur expreſſa conceſſio regalium docet* Afflict. *in Conſt. in locis demanian. n.* 6. *citans* Andream *in præl. conſt. Regn. ubi* Andreas *ad rationem differentiæ, cur conceſſo Regno in feudum tranſeant Regalia, docens quia non eſt tantæ efficaciæ dignitas.*

che il Regno non è Regno ſenza le *Regalie*; e Regno e *Regalia* ſon ſinonimi: ma ſe ſi concede un feudo, le *Regalie* non s' intendono concedute, dove *nominatamente* non ſon concedute; per la ragione, che il feudo è feudo ſenza le *Regalie*; e feudo e *Regalia* non ſon ſinonimi. L'eſſenza del Feudo è la fedeltà. L'eſſenza del Regno è la Maeſtà. Con la Maeſtà va d'accordo la *Regalia*, perchè la *Regalia* è lo ſplendore del Trono. Con la fedeltà va unito inſieme il ſervizio; perchè il ſervizio feudale è il nerbo della Corona. Dunque ſe il torrente *Titerno* è tra le *Regalie*, perchè non è *ſpecificatamente* dato in feudo, non s'intende conceduto in feudo. Ma le clauſole (ſi dirà quì) *cum fluminibus, fontibus, rivis, aquis, aquarum decurſibus, piſcheriis, molendinis, baſtinteriis, piſcationibus, venationibus, arboribus, jar-*

---

tas Comitis, quanta eſt Regis Majeſtas; alia eſt enim claritas ſolis, alia lunæ. Sed efficacior videtur ratio, quod regalia ſunt de natura Regni, & ideo dicuntur Regalia: eſt enim proprium Regum habere regalia, ut docuimus ſupra, nimirum ſi conceſſo Regno tranſeant regalia, quod deficit in Comitatu, Ducatu, & aliis feudis dignitatum, quæ non habent pertinentias, niſi quatenus a concedente, vel conſuetudine ſit eis præfixum, & conceſſum. Innoc. *in cap. cum ad ſedem. Sunt enim ita propria hæc regalia, & peculiaria Regnantium ad publicam utilitatem, ut conceſſio illorum ſtricte interpetranda ſit, ita quod conceſſo uno de regalibus non videntur conceſſa alia Regalia.* Regner. *de Regal. cap.* 5. *n.* 74.

jardenis, ſono ſcritte in vano? Vaniſſimamente (riſpondo) e ſenza frutto. Queſte clauſole generali, perchè vagliono troppo, non vagliono (2) niente, dice Porfirio. Chi ha ſognato mai di dire, che perchè nelle formole generali della Conceſſione ſtà ſcritto, *cum arboribus & jardenis*, gli uomini non hanno proprietà di beni; e perchè nelle clauſole generali della Conceſſione ſtà ſcritto, *cum aquis & aquarum decurſibus*, le donne non hanno onde fare un bucato? Le clauſole poſte nella Conceſſione tra le formole generali, *cum angariis, parangariis, furnis, tapetis*, ed altre ſimiglianti (ſecondochè ha (3) dichiarato l'Im-

(2) Se queſte clauſole generali ſcritte nella Conceſſione, ſia per induſtria de' Compratori, ſia per ſtilo della Cancelleria, aveſſero la forza che marcano, agli abitanti mancherebbe la terra ſotto i piedi, e alla ill. Contea ſi dovrebbe dare quello, che nelli confini del Feudo non fu mai.

(3) *Prag. 16. de Baron. Declaramus, ut jura etiam volunt & mandant, per talem clauſulam, videlicet*, Cum angariis, parangariis, furnis, tapetis &c. *noſtræ Regiæ intentionis non fuiſſe, neque eſſe, novas inducere angarias, aut parangarias, nec novas defenſas, aut jus prohibendi aliorum furnos, tapetos, molendina, aut alia in eadem clauſula contenta, ſed eas & ea tantum ſub tali clauſula & conceſſione comprehendi, quæ tempore dictorum Privilegiorum, & Conceſſionum, aut juſto titulo, aut legitima præſcriptione erant in Civitatibus, Terris, Caſtris, & Caſalibus, taliter conceſſio acquiſita per alios Barones, qui*

l' Imperator Carlo V.) *ea tantum comprehendunt, quæ tempore conceſſionum, aut juſto titulo, aut legitima præſcriptione erant in Civitatibus, terris, caſtris & caſalibus &c.* Notevoliſſimo è quel *tempore conceſſionum.* Al tempo della Conceſſione è da por mente, non al tempo appreſſo, il quale tuttocchè longhiſſimo non vale a preſcrivere, perchè l' Imperator ha dichiarato di non voler fondare ſervitù più dure. Dovrebbe dunque la ill. Contea moſtrare, che nel tempo della Conceſſione le piovane del torrente *Titerno* ſi erano già acquiſtate, ſia per *giuſto titolo*, ſia per *legittima preſcrizione*; e tali, quali le pretende oggidì la ill. Contea, *regali*, cioè, o *navigabili* per ſe ſteſſe, o potenti a far le *navigabili*, e col diritto di proibire. Queſto per la natura della coſa non è dimoſtrabile; così perchè le acque del *Titerno*, come acque di un torrente, vengono ogni anno in ſecco con coſtanza, così perchè li molini della (4) Civitella, e le gual-

 chie-

---

qui Civitates, Terras, Caſtra & Caſalia ipſa tenuerant taliter privilegia; & etiam conceſſiones noſtras, & venditiones, & donationes, noſtro cum aſſenſu factas, & firmatas, faciendas etiam, & facienda declaramus.

(4) Si noti, che li Caſali Civitella e S. Lorenzello furono conceduti per la ſteſſa Conceſſione con la Contea di Cerreto; e che le acque del *Titerno* animano li molini dell'una, e le Gualchiere dell'altra. Se le acque del *Titerno* ſi foſſero concedute in feudo, o ſi foſſero già acquiſtate innanzi al tempo della Conceſſione, ſia per ſpezial privilegio, ſia per lunga conſuetudine, e col *di-*

ritto

chiere di S. Lorenzello animate dalle ſteſſe acque ſono nel dominio della Univerſità, non nel poſſeſſo della Contea. Dunque queſte clauſole ſcritte tra le formole generali nella Conceſſione, ſia per induſtria de' Conceſſionarj, ſia per ſtilo della Cancelleria, non ſono baſtanti ad allogare tra li fondi feudali le acque del torrente *Titerno*.

E' così infermo l'argomento tratto dalle clauſole ſcritte nelle formole generali della Conceſſione a dimoſtrare la feudalità delle coſe indicate in quelle, che ſe ſi deſſe caſo (dice il (5) Montano) che

---

vitto di proibire, nè l'un edifizio, nè l'altro ſarebbe nel dominio delle dette Univerſità. Queſti Edifizj ſono nel dominio delle d Univerſità. Dunque le acque del *Titerno* non ſono feudali, nè per ſpezial privilegio, nè per lunga conſuetudine.

(5) Montan. *de Regal.* §. *Argentarie n.* 14. *p.* 265, *Sed eſt ſubtilis indagatio, num, deſtructa Univerſitate, bona hec ſint Baronis, cui conceſſum erat Caſtrum illud cum planis, montibus, paſcuis, nemoribus, aquis, & aquarum decurſibus? Videtur, quod non: quia Clauſule hæ nil operantur, niſi quatenus tempore Conceſſionis fuerint penes concedentem, vel juſto titulo penes precedentem Baronem, ut in Prag.* 16. *de Baron. ibi declaratur, leges hoc velle, & intentionem ipſius Regis infeudantis talem eſſe, clauſulaſque prædictas ex ſtilo Cancellerie apponi. Dum enim bona hæc conceſſa dicebantur Univerſitati, ut probatum eſt ſupra, conceſſio Baroni facta* cum montibus, paſcuis, nemoribus & aquis &c. *referri non poteſt ad ea, quæ conceſſa erant Univerſitati, ne adimi videantur aliis conceſſa ff. de aq. plu. arc. l. in concedendo; & C. de Servit. & aqu. l. aquam. Gloſſ. in l. Lucio ff. de aqu. quotid.*

che il feudo, distrutta la Università, rimanesse disabitato; non per questo il Barone sarà il Signore de' piani, de' monti, de' boschi, delle pasture, delle acque, e delle simiglianti, concedute per le formole generali: per la ragione, che quello che nelle clausole generali stà indicato, non s'intende conceduto altramente, che nel caso, o che nel tempo della Concessione il primo Barone n' abbia fatto acquisto per *spezial privilegio*, o che nel tempo della Concessione n' abbia avuto il possesso per *lunga consuetudine*. La legge (6) presume, che queste così fatte cose indicate nelle formole generali sono anzi della Università, che del Barone: perciocchè la natura delle cose è, che per poter esser date al Barone, bisogna che si sieno tolte alla Università; e per esser tolte all' Università, e date al Barone, bisogna che si sieno acqui-

 state

(6) L' ingenuo difensor della Contea disse in Ruota di non voler entrar nella disputa, se il territorio, dove è il molino, è della Università, o del Barone. A buon conto non osò di negare, che sia dell' Università. E come negarlo? basta il dubbio, perchè nel dubbio presume la legge, *territoria potius Universitatis, quam feudi esse demanialia*, come dopo l' Afflitto, e dopo il Capece, scrive il Capobianco *in Prag.* 21. *de Baron. n.* 190. La Università, la quale in questo territorio ha possedute le Gualchiere, n' ha venduti i frutti, n' ha proibito l' uso alli suoi componenti; gius, che è grande argumento di dominio. Capobianco *n.* 194. *arcere ab ingressu, vel permittere dominorum est.*

ſtate o per *ſpezial privilegio*, o per *lunga conſuetudine*. E nel tempo della Conceſſione (cui vuole la legge che ſi guardi) le acque del torrente *Titerno* erano acquiſtate, e *col diritto di proibire*, ſia per *lunga conſuetudine*, ſia per *ſpezial privilegio*? Se la ill. Contea di Cerreto pon mente (7) alli Rilevj ſcritti immantinente dopo la Conceſſione ne' tempi più vicini, non troverà, nè le acque del torrente *Titerno* nella ſervitù, nè tra li fondi feudali il molino di S. Lorenzello. Dunque la ill. Contea a gran torto nega alla magn. Univerſità l'uſo libero delle acque del *Titerno*, le quali ſicuramente non ſon concedute in *feudo*.

E chi ſarà tanto ardito, che in faccia ad una Coſtituzione (8) del Regno in contrario, affermi, che le

---

(7) Della Contea di Cerreto, cui vanno uniti li Caſali Civitella, e S. Lorenzello, fu fatto l'acquiſto l'anno 1483. Il Rilevio più vicino è dell'anno 1522. In queſto Rilevio, che altro non è, che un notamento delle rendite feudali fatto dal poſſeſſore ſenza contradetto, il Molino di S. Lorenzello non ſi trova ſcritto.

(8) Lo avverte Federigo II. nella *Coſtit. Ea quæ ad ſpeciale decus & merum imperium Celſitudinis noſtræ ſpectare noſcuntur, per præſumptiones illicitas volumus a nemine uſurpari* = Non perchè queſta Coſtituzione guarda *ſpezialmente* alla *Regalia* del mero e miſto impero, non le comprende tutte generalmente a ſentimento delli Dottori = Andr. *ad h. Conſt. c. 1. §. ſi quis alium de pa. tenen. ubi, quod merum & mixtum imperium ſunt de regalibus, quæ numquam veniunt in generalibus conceſſioni-*

le *Regalie*, le quali fanno la grandezza del Trono, s' intendono per le formole generali date in feudo, quando non ſono date *ſpecificatamente* in feudo? Trovi nella Conceſſione la ill. Contea una ſola volta nominato il torrente *Titerno*, e la magn. Univerſità porterà in pace, che ſi abbia come conceduto col *diritto di proibire*, quantunque non è tra le *Regalie*. Il dominio di queſte così fatte coſe non ſi acquiſta, che per due modi, o per *ſpezial privilegio*, o per *lunga conſuetudine*, come il dichiarò (9) l'Imp. Carlo V. Se la ill. Contea reputa *ſpezial privilegio* la Conceſſione che ha preſentata, s' inganna; per la ragione, che l' Imperatore non reputò *titolo giuſto* le clauſole generali della Conceſſione, e ne cercò un' altro fuori la Conceſſione. Se la ill. Contea reputa

nibus, de quo plenius per de Put. in tract. Synod. in tit. de exceſſ. Baron. erga ſubdit., de quo meminit Decius *Conſ.* 122. *&* Luc. de Penn. *l.* 1. *C. de Privil. Schol. lib.* 12. *Et* Oltrad. *Conſ.* 252. Alex. *Conſ.* 30. *vol.* 1. Rom. *Conſ.* 271. Bald. *Conſ.* 327. *vol.* 1. *Et* Andr. *in c.* §. *Præterea de prob. feud. alien. per Frid.*

(9) *Prag.* 16. *de Baron. Sed eas & ea tantum ſub tali clauſula, & conceſſione comprehendi, quæ tempore dictorum privilegiorum, & conceſſionum, aut juſto titulo, aut legitima præſcriptione erant &c. Et Prag.* 14. *de Baron. Exceptis illis, qui furnos, molendina, tapetos, tabernas, & hoſterias, ſeu Hoſpitia*, cum hm. jure prohibendi *vaſſallos particulari privilegio, aut legitima præſcriptione, vel conſuetudine legitime præſcripta habent.*

lunga conſuetudine l'ultimo Rilevio, che ha preſentato, s'inganna più; per la ragione, che l'Imperatore dichiarò come conceduto quello e non più, che innanzi ſi era acquiſtato, ſia per *privilegio*, ſia per *preſcrizione*. Nel Rilevio (10) vicino alla Conceſſione non ſtà ſcritto il Molino di S. Lorenzello. Dunque è manifeſto, che quantunque il torrente *Titerno* foſſe tra le *Regalie* non è conceduto in feudo.

Ma (ſi dirà quì) la ill. Contea di Cerreto è nel poſſeſſo. In quale poſſeſſo? (domanda la magn. Univerſità). Nel poſſeſſo del molino? potrebbe a buona (11) ragione eſſer diſturbata: e le magn. Univerſità non la diſturba per riverenza. Nel poſſeſſo di *proibire*? queſto ſicuramente nò: perciocchè la Univerſità di S. Lorenzello ha poſſedute le gualchiere animate dalle acque del *Titerno*, e non le ha proibite: la Univerſità di Civitella poſſiede i molini, che vivono per le acque del *Titerno*, e non le ha potuto proibire. E nel caſo la ill. Contea foſſe nel poſſeſſo di *proibire* l'uſo libero delle acque del *Titerno*, quanto gioverebbe queſto poſſeſſo? ſicuramente niente. Il Monta-

no

(10) Nel Rilevio dell'anno 1522. non è alliſtato il Molino di S. Lorenzello. *fol.* 98.

(11) Il Molino della Contea è fabbricato nel ſuolo patrimoniale della Univerſità *fol.* 132. & 134. *Proc. Crim.* & *fol.* 101. Non potrebbe la ill. Contea eſſer diſturbata in queſto poſſeſſo a buon dritto?

no (12) ha ſcritta una ben ragionata diſcettazione nel caſo del *poſſeſſorio*, che è appunto il caſo preſente. La ſomma delle coſe, che e' dice, è queſta. Se ſi tratta di una *Regalia* ſpiegata nel libro della legge, il Fiſco ha il diritto della manutenzione nel poſſeſſo, perchè la legge lo difende; ed il privato, che contrappone, ha il peſo della pruova in contrario. Ma ſe l'affare ſi aggira intorno a coſa, che non è tra le *Regalie* dichiarate dalla legge, il Fiſco, pendente la lite, non ſarà nel poſſeſſo, infino a tanto, che non moſterrà, la coſa, di cui ſi tratta, appartenergli, ſia per *conſuetudine*, ſia per *preſcrizione*. E che ſarà (ripiglia l'autore) quando la Controverſia

 è tra

(12) Montan. *de Regal.* §. *Flumina n.* 8. *pag.* 60. *circ. med. Igitur Rex ratione notorii juris, quod habet in omnibus Regalibus manutenendus eſt in poſſeſſione, lite pendente, etiam in poſſeſſorio; donec pars adverſa ſuam poſſeſſionem probet cum aliquo titulo ſaltem habili: & hoc verum eſt in* Regalibus expreſſis in corpore juris, *quia habet intentionem fundatam in jure. At in aliis non* expreſſis, *puta ſi Rex diceret, quid eſſe Regale, ſcilicet præſcriptum in Regale, non eſſet manutenendus, interim quo probet præſcriptionem: quia in cæteris non* expreſſis *in corpore juris, jus Commune eſt pro libertate ſubditorum. Barones vero, quia recognoſcunt ſuperiorem, & per conſequens non habent* Regalia, *ut dictum eſt, non ſunt manutenendi in poſſeſſione* Regalium, *lite pendente, niſi exhibeant privilegium continens expreſſam conceſſionem* Regalium, *de quibus eſt controverſia.*

è tra 'l Barone e la Università, nel qual caso, se la cosa non è tra le *Regalie* dichiarate, sicuramente è libera; perchè non si è potuto concedere; e se è tra le *Regalie* dichiarate, non si suppone conceduta, dove non è *nominatamente* conceduta? L'autore conchiude, il Barone non sarà mantenuto nel possesso della *Regalia*, dove non presenti la Concessione espressa. Le clausole nelle formole generali non hanno forza. Il *Titerno*, che nel tempo di està viene con costanza in secco, come torrente, il quale non è, nè *navigabile*, nè potente a far il *navigabile*, non è tra le *Regalie* scritte nel libro della legge. E la ill. Contea, la quale nel tempo della Concessione non trovò le acque del *Titerno*, nè tra le *Regalie scritte* nel libro della legge, nè tra le *Regalie prescritte* per lunga consuetudine, contende a buona ragione del *Diritto proibitivo*, a danno della magn. Università, la quale là possiede il molino tutto perfezionato, dove pacificamente ha possedute le gualchiere senza contradetto? Ma più innanzi.

CAP.

CAP. III.

Se il torrente Titerno *è dato in* feudo, *non è dato col* diritto di proibire.

IN una legge (1) dell'Imperator Carlo V. riguardante a' *Diritti proibitivi*, i quali non poſſono altronde venire, che dalla Sovranità, ſtà dichiarato, che li *Diritti proibitivi* non ſi acquiſtano altra-

(1) *Prag.* 14. *de Baron. ann.* 1536. *Volumus igitur, atque mandamus omnibus Baronibus, & aliis utilibus dominis, ut libere permittant, vaſſallos ſuos in ipſorum vaſſallorum, aut aliorumlibet furnis panem quoquere, & ſimiliter poſſint granum ad molendum, & olivas terendas ad quorumlibet molendina, vel tapetos conducere, & poſſint in domibus propriis, vel aliorum hoſterias aut tabernas facere, etiam quod dominorum hoſteriæ non ſint plenæ, nec poſſint præfati aliqualiter impediri, ſeu prohiberi: exceptis illis, qui furnos, molendina, tapetos, tabernas, & hoſterias, ſeu hoſpitia cum hm. jure* prohibendi *vaſſallos*, particulari privilegio, *aut* legitima præſcriptione, *vel* conſuetudine, *legitime præſcripta habent. Nos enim, ſicut vaſſallos in libertate retinere quærimus, ita jura, quæ Barones habent, conſervare intendimus.* Il Coſtanzo *ad h. Pr. Pro cujus intelligentia, nota, quod Baronibus reſiſtis jus prohibendi, etiamſi in inveſtituris adſit clauſula cum* molendinis &c. *quia hæc non dicitur ſpecialis conceſſio.* Bald. *Conſ.* 410. *lib.* 3. Urſil. ad Aſſict. *Deciſ.* 388. Gramm. *Conſ.* 13. Anna *Alleg.* 16.

The-

tramente, che, o per *ſpezial Privilegio*, o per *legittima Preſcrizione*. E queſto è vero: perciocchè alli Romani Giureconſulti quello, che è per lunga (2) *Conſuetudine*, è come per *legge*. La ſola antichità del tempo (a ſentimento (3) del Fabro) ha la forza di giuſto *titolo*. E come hanno detto (4) altri, vale tanto, quanto il *privilegio*. E l' Imp. Federigo II. non diſdegnò di ſtabilire, che la *Centenaria* (5) valeſſe anco contro a' pubblici dritti del Fiſco. E queſto è (a ſentimento (6) del Roſa) per la ragione, che il corſo del tempo lungo laſcia luogo alla preſunzione del titolo gioſto: anzi dove ſe ne foſſe preſentato alcuno invalido, il tempo lunghiſſimo ſomminiſtra argumento a preſumere, che un' altro titolo più potente ſia ſopraggiunto. E la preſunzione da co-

teſto

Theſaur. *Deciſ.* 16. Marin. *Reſol.* 32. *Nec poteſt Univerſitas talem prohibitionem facere in præjudicium Civium.* Piſtor. *Obſ.* 200. Mart. *Deciſ.* 183. *Nec aliquid obſtat Deciſ.* 183 De Franch., *quia non eſt deciſio facta in S. C., ſed domi ut* Taſſon. *de Anteſ. obſ.* 4. *n.* 120.

(2) *L.* 1. § *ult. & l.* 2. *ff. de aqu. pluv. arc. & C. quæ ſit long Conſuet.*

(3) Fabr. *in C. lib.* 7. *tit.* 13. *defin.* 2.

(4) Il Sabell. *v. Præſcriptio. n.* 24.

(5) *Conſt. Regn. Quatragenalem,*

(6) Giuſeppe de Roſa *Conſult.* 12. *n.* 48. *Licet titulus inhabilis producatur, poteſt tamen præſumi, quod poſt ea alius titulus habilis & validus interveneris: quod ex ipſa immemorabili præſcriptione probatur interveniſſe.*

teſto tempo lunghiſſimo naſcente (a ſentimento (7) della Ruota Romana) è di quelle, che ſi appellano *juris & de jure*. Queſto è tutto vero: ma che per queſto?

Poicchè è vero, che li *Diritti proibitivi*, non vengono che dalla Sovranità, e non ſi acquiſtano, che, o per *privilegio*, o per *preſcrizione*, donde crede la ill. Contea, che le ſia venuto il *diritto di proibire* l'uſo libero delle acque del *Titerno*? Dal *Privilegio*? ſicuramente nò; perciocchè le clauſole nelle formole generali della Conceſſione non ſono valenti a dar *diritto di proibire*, come è già moſtrato innanzi. Dalla *Preſcrizione*? molto meno; perciocchè, ſe ſi guarda agli atti poſteriori alla Conceſſione, queſti non ſolamente non indicano (8) il poſſeſſo *di proibire*, ma dove lo indicaſſero, non ſon (9) valenti a fondare il *diritto proi-*

(7) *Recenſ. p. 9. Deciſ. 29. n. 53.*

(8) La Civitella data in feudo per la ſteſſa Conceſſione poſſiede i Molini, e la ill. Contea non gli ha proibiti. S. Lorenzello dato in feudo per la ſteſſa Conceſſione poſſiede le Gualchiere, e la ill. Contea non le ha potuto proibire.

(9) Per la *Pram. 16. de Baron.* ſtà diſpoſto, che quello che ſi foſſe trovato già acquiſtato innanzi alla Conceſſione, o per *privilegio*, o per *preſcrizione*, ſi doveſſe tener per conceduto; donde ſegue, che, non volendo l'Imp. Carlo V. fondar nuove ſervitù, quello che non ſi trova acquiſtato innanzi alla Conceſſione, non ſi può acquiſtar poſteriormente per *preſcrizione*.

Digitized by Google

proibitivo : ſe ſi guarda agli atti anteriori alla Conceſſione, a' quali la legge vuol che ſi guardi, queſti non ſolamente (10) non danno preſunzione di ſervitù, ma plutoſto argumento di libertà. Dunque è manifeſtamente vero, che le acque del torrente *Titerno*, anco nel caſo, che ſi ſieno date in feudo (quello che per le coſe dette innanzi ſicuramente non è) ſenza dubbio date non ſono col *diritto di proibire*.

Li Feudatarj in queſto genere di controverſie fidano molto in una Deciſione (11) del Franchis, la qua-

(10) Nel Rilevio il più vicino dell'anno 1522. non ſi trova alliſtato il Molino di S. Lorenzello. *fol.* 98.

(11) Franch. *Deciſ.* 183. *Barones in hoc Regno habent quædam præcipua ex privilegiis, ſeu vetuſta Conſuetudine; & inter alia, ſunt aquæ, aquarumque decurſus, ut dicit* De Penn. *in l. Quicumque C. de fund. limitroph. & in l. uſum aquæ C. de Aquæ duc. & ex hoc inferi, in Regno Noſtro non licere, ſine permiſſu Domini Regis, vel Baronis, aquam capere de flumine publico*. Queſto (riſpondo) è vero a riſpetto de' fiumi *navigabili*, è falſo a riſpetto de' fiumi *non navigabili*, quantunque e gli uni, e gli altri foſſero come *pubblici* nel gius Regio. = *Et quia in Regno* (ſoggiunge il Franchis) *omnia flumina ſunt Regis, & conſequenter Baronum a Rege cauſſam habentium ex cap. Quæ ſint Regal. quòd allegat* Afflict. *Deciſ.* 388. trae la conſeguenza, che il feudatario può proibire per la *l. uſum aquæ C. de Aq. duc.* anco, che l'uſo non noccia *l.* 1. §. *permittitur. ff. de Aq. Quot.* Ma io riſpondo, che l'antecedente è vero a riſpetto de' fiumi *navigabili*, e forſe anco a ri-

quale in verità non è deciſione del S. R. C. Era la lite tra l'utile poſſeſſor del feudo, e la Univerſità di Roccagiojoſa. Queſta pretendeva l'uſo libero delle acque di un fiume *perenne* all'inaffiamento delle campagne ne' giorni di Sabato per *lunga uſanza*. Quegli il negava con coſtanza, affermando di poſſedere le acque in feudo *col diritto di proibire*. Le coſe dette per l'una parte, e per l'altra furon molte. Il Franchis le conſidera, e conchiude, *il rigor della legge ſtà per lo Barone, la forza della equità ſtà per li Cittadini*. La controverſia fu tranſatta. La deciſione dov'è? Nondimeno ſe ſi pondera bene l'eſame del Franchis, ſi troverà, che, poicchè fu perſuaſo dalli ſentimenti del Martino, non guardò alli ſentimenti del Bulgaro. In quella Dieta tenuta in Roncaglia diceva il Martino, *tutto è dell' Imperatore, perchè ſecondo la forza delle Pandette l' Imperatore è il*

riſpetto de' fiumi *pubblici*, ma a riſpetto delli *torrenti* ſicuramente è falſo: il Principe a riſpetto delli *torrenti*, che ſono nella ſfera de' beni privati, non ha che il *dominio eminente*, per lo quale può uſare de' beni privati a comodo dello Stato; ma fin a tanto, che non ne uſa infatti, ſono nel dominio de' poſſeſſori = Il Franchis, dette molte coſe intorno alla preſcrizione delle ſervitù continue, e delle ſervitù diſcontinue ſecondo la forza della *l. Hoc jure §. Ductus Aquæ ff. de Aq. quotid.*, conchiude, *Relata cauſa prædicta, videbatur, quod pro Civibus maxima eſſet æquitas, & pro Barone rigor ſcriptus. Pendente reſolutione partes tranſigerunt*. La deciſione (domando io) dove è?

è *il Signor della Terra*. In quella Dieta tenuta in Roncaglia diceva il Bulgaro, *l' Imperatore è il Signor della Terra, e può uſare de' beni de' poſſeſſori a comodo dello Stato per la virtù del Dominio eminente; ma infino a tanto, che non ne uſa infatti, i beni per la forza delle Pandette ſono de' poſſeſſori*. Or, perchè il conchiuſo della Dieta di Roncaglia fu, *al Principe ſon dovute le Regalie*, quello che afferma il Franchis è tutto giuſto, ſe il fiume è *pubblico e navigabile*; per contrario è tutto ingiuſto (12) quello che afferma il Franchis, ſe il fiume è *privato e torrente*. I Feudatarj (dice il Franchis) ſono nel poſſeſſo di *proibire*, ſia per *ſpezial privilegio*, ſia per *lunga conſuetudine*. Queſto (riſpondo) è tutto vero nel *particolare*, è tutto (13) falſo nell' *univerſale*. E' dato a' feuda-

(12) Per lo Capitolo di Roncaglia ſono tra le *Regalie* li fiumi *navigabili*, non li *torrenti*.

(13) Il Rovit. *ſup. Prag. de Aq. & Aquæd. n.* 8. *per tex. in l.* 1. *C. de Mancip.* afferma, che in queſto genere di controverſie per molte Sentenze del S. C. è ſtato giudicato contro a' Baroni. Il Borrelli *tract. de Præſt. Reg. Catb. c.* 8. *n.* 55. afferma, che nel Regno in moltiſſimi luoghi è libero l' uſo de' fiumi pubblici, e per li Molini, e per la Gualchiere, e 'l S. C. ha giudicato ſempre al prò delle Univerſità. Il Taſſone *de Anteſ. obſ.* 4. *n.* 259., e 'l Molfeſio *ad Conſuet. tit. de Renunc. q.* 4. *n.* 30. affermano, che li Baroni non hanno il diritto di proibire l' uſo pieno delle acque pubbliche, dove non hanno *ſpezial privilegio*. Tutte queſte

datarj il *diritto di proibire*, dove, o è conceduto per *ſpezial privilegio* nominatamente nella Conceſſione, o innanzi alla Conceſſione ſi è acquiſtato indubitatamente per *legittima preſcrizione*. E' negato a' feudatarj il *diritto di proibire*, dove non ſi è acquiſtato, nè per *legittima preſcrizione* innanzi al tempo della Conceſſione, nè per *ſpezial privilegio* nominatamente nella Conceſſione: anzi, perchè quello che non è dato in feudo, non ſi tramuta (14) mai in feudo, nè per tempo lungo, nè per tempo lunghiſſimo, ſe il fiume non è dato in feudo *nominatamente*, il *diritto di proibire* non ſi può acquiſtar mai per *preſcrizione*: perciocchè, come il fiume non dato in feudo per *conceſſione*, non ſarà mai feudo per *preſcrizione*; così il *diritto di proibire*, che è infiſſo al feudo, non ſi acquiſterà mai per *preſcrizione*, dove il fiume non è dato in feudo per *conceſſione*. Or io dico così: o il *Titerno* è *pubblico e regale*, e ſicuramente non è dato in feudo; perchè le *regalie* non s' intendono date in feudo, dove non ſon date *nominatamente* in feudo: o il *Titerno* è *privato e torrente*, e ſicuramente non è dato in feudo; perchè li beni

---

ſte coſe ha raccolte Carlantonio de Luca *obſ. add. Deciſ.* 183. Dunque non è vero, che li Baroni, come Baroni, nel Regno hanno nel *generale* il diritto di proibire l'uſo libero delle acque de' fiumi pubblici.

(14) Queſto è pienamente moſtrato *not.* 22. *in fin. pag.* 21.

beni de' privati non ſon ſuggetti, che al *dominio eminente*, conſagrati alle urgentiſſime biſogne dello Stato e non più. La ill. Contea non fida invano nella Deciſione del Franchis?

Le Univerſità del Regno ſono nel *Demanio* Regio, cioè nel *Dominio* del Re: perciocchè ne' tempi della baſſa latinità, *Demanio* e *Dominio* (15) valſe lo ſteſſo. Or perchè le Conceſſioni in feudo non ſono, che donazioni fatte dalla Suprema Poteſtà; e le donazioni ſono di così ſtretta ragione, che non hanno forza infuori delle coſe *nominatamente* donate: chi potrà preſumere a buona ragione, che per la forza delle formole generali ſcritte nelle Conceſſioni, ſia per induſtria de' Conceſſionarj, ſia per ſtilo della Cancelleria, abbia il Principe voluto a danno de' ſuoi popoli trasfondere nelli feudatarj diritti repugnanti alla umanità, negativi dell'aria, e dell'acqua, anco con detrimento del ſuo Demanio? La *Peſca* a ſentimento (16) degli

(15) Il Dufreſne in Gloſſar. *v. Demanium* ne reca molti eſempj. E queſto è ſtato ſempre appo noi il ſignificato di queſta parola: onde per l'autorità dell'Iſernia ſcriſſe l'Ageta al Moles §. 24. *q.* 1. *n.* 2. *Quidquid in Regis* Demanio *eſt*, *in Regis* Dominio *eſt*.

(16) E' un gran dubbio, ſe la *Peſca nel mare* è tra le *Regalie*. Da una parte il mare per la legge delle Genti è *comune* a tutti, e ſolamente per pubbliche cauſe può ſtar ſottopoſto alla poteſtà Civile: quello, che non negò nè pur il Grozio, che tanto ſcriſſe, e sì dotta-

men-

degli Scrittori è tra le *Regalie*: ma alcuno non è, che abbia creduto, che la *Peſca*, ſia nel mar aperto ſia nel mar chiuſo, ſia nel fiume privato ſia

---

mente contra 'l Seldeno: libera è ad ognuno per lo diritto delle Genti la *Peſca nel mare*: niun privato può vietarla ad altrui: la ragion delle Genti, onde ſurſero li Principati, alla ſomma Poteſtà Civile permette di farne divieto. Dall'altra parte Leone il filoſofo ci fa ſapere, che gli Antichi hanno avuta conoſcenza delle *Tonnare*, che appella grecamente *Epoche* nella *Novel.* 57. e nella *Novel.* 104., cioè, come dice il *Cujac. obſ. lib.* 14. *c.* 1. *retia in mare extenſa confixis palis*; e nella *Novel.* 57. ne ſcrive la diſtanza dell'una dall'altra di paſſ. 365. Quindi hanno creduto li Dottori, che la *Peſca nel mare* ſia tra le *Regalie*. Ruin. *Conſ.* 28. *n.* 3. Dec. *conſ.* 270. Antunez. Portug. *lib.* 3. *c.* 9. *n.* 33. De Luc. *Diſc.* 2. *de Feud.* Preſſo noi non ci è legge intorno a ciò: ma ci ha degli argumenti di legge; vietano le noſtre leggi, che alcun faccia chiuſura in alcun pubblico luogo *in terra* ſenza la permiſſione del Principe: *C. Item Boves ſine campan. Pr.* 2. *de Baron. Pr.* 1. *de Salar. eor.* E le tonnare non ſono chiuſure nel *mare*, luogo per legge a tutti *comune*? Qualunque però la coſa è, ſicuramente non s'intende conceduta ſe non ſi concede nominatamente = E' dubbio ancora, ſe la *Regalia* conſiſte nella *Peſca nel fiume* pubblico, o piutoſto nel *vettigale* naſcente dalla *Peſca*. Nel *Cap. un. Quæ ſint Regalia* ſta ſcritto *Redditus Piſcationum, non jus*. Dopo il Siſtino, ha ſcritto il Piſani *Rit. Cam. Summ. rub.* 22. *n.* 25. *magna cum ratione inter* Regalia *non numeratur Piſcatio, & Piſcationis jus, ſicut adnumeratur reditus a piſcatione dependens, ita quod taliter in* Re-

ga-

ſia nel fiume pubblico, s' intenda conceduta (17) col *diritto di proibire* per le formole generali, dove *nominatamente* non è conceduta. La *Caccia* a ſen-

---

galium *adnumeratione facta per Fridericum Imp. adſcriptus fuit Piſcationum redditus*. Il Montano *de Regal.* §. *Flumina navigabilia. Concurro cum Doctoribus affirmantibus, poſſe Principem, cæteroſque habentes* Regalia *prohibere Piſcationes in fluminibus regalibus, vel illas concedere alicui privative . . . Mare non eſt de Regalibus, ſed omnibus commune . . . Nec obſtat text. numerans inter* Regalia *reddditus Piſcationum; eſt n. intelligendus de Piſcationibus in fluminibus Regalibus, non autem in mare.* L' Iſernia tiene, che *quando eſt conſuetum habere jus Piſcationum* ſi può ben eſercitare il diritto proibitivo nel mare. Il Montan. *loc. cit.* riſponde, *Ego vero exiſtimo, quod reſpectu vectigalis in piſcationibus maris, bene dicit* Andr. *ſi conſuetum ſit habere.*

(17) Montan. §. *flumina n. 7. pag. 60. Barones vero non poſſe probibere piſcationes in fluminibus publicis, ſicut nec Præſides Provinciarum, niſi ex conſuetudine eſſent in quaſi poſſeſſione probibendi: teſtatur* Gregor. de S. Georg. *allegans* Fabrum *in* §. *flumina Inſt. de Rer. diviſ. ſequuntur* Boſſ. *tit. de aq. & flum. n. 37. v. non oblivisçaris:* Peregr. *de jur. Fiſ. lib. 8. n. 37. Sed quæſo, ponderentur bene verba* Fabri, *a quo omnes Doctores pendent: ipſe enim n. 3. fatetur, Imperatorem poſſe probibere: infert deinde, ut etiam Barones poſſint; quia ipſi dicunt eſſe Imperatores in terra ſua. Sed hoc dicit erroneum. Ratio eſt evidens, quia ſpeciali privilegio Regum præſcripta tenent in* Regalia: *nec Regalia tranſeunt in Barones inveſtitos de Caſtro cum juribus, & pertinentiis Caſtri, niſi ſpecifice expreſſa ſint, ut dictum eſt in Prælud. n. 5.*

ſentimento degli (18) Scrittori è tra le *Regalie*, ma alcuno non è, che abbia creduto, che la *Caccia* per la forza delle clauſole ſcritte tra le formole generali della Conceſſione s'intenda conceduta, dove *nominatamente* non è conceduta col *diritto di proibire*. Delle coſe dette ſon queſte le conſeguenze. Le acque di queſto torrente, le quali vengono ogni anno con coſtanza pienamente in ſecco, non ſono tra le *Regalie*. Le acque di queſto torrente, le quali ſono nella ſfera delli beni privati fuori l'auguſta ſede delle *Regalie*, non ſono date in *feudo*. Le acque di queſto torrente, le quali non ſi ſono acquiſtate innanzi al tempo della Conceſſione nè per *ſpezial privilegio* nè per *lunga conſuetudine*, non ſono date col *diritto di proibire*. E come ſarà negato l'uſo libero di

(18) La *Caccia* per la ragion delle Genti è aperta a tutti, ſol che ſi faccia con armi non proibite. Si può proibire ſolamente per la cauſa pubblica, la quale talora fa illecito quello, che lecito ſarebbe altramente. Capibl. *de Baron. par.* 2. *q.* 87. Franch. *Deciſ.* 158. *n.* 7. = Se il feudo è conceduto *cum venationibus*, non s'intende conceduto il jus *di proibire*. Gallup. *Dict. tom.* 2. *p.* 5. *c.* 2. *n.* 6. *Cum iſtud jus prohibendi ſit radicatum in dignitate Principis, Doctores aſſerunt, in feudatarios quamvis conceſſio fiat cum venationibus, non tranſire . . . Ideo debet in ſpecie concedi jus prohibendi a Rege, ut illo poſſint feudatarii uti . . . alias vaſſalli ſtarent in priſtina libertate aucupandi, & venandi.* Et Luc. *obſ. ad Deciſ.* 158. Franch.

di queſte acque a' poveri campagnuoli, i quali col lor indefeſſo travaglio fanno al reſto degli uomini la ſuſſiſtenza?

Napoli il dì 17. di Aprile 1800.

VINCENZIO DE VITE

VA1
151706

Digitized by Google